DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA DI LAVORI, BENI E SERVIZI AVENTE AD OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI, DI PALAGANO (MODENA), COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DEGLI ARTICOLI 179 E 183, COMMA 15, DEL D.LGS.50/2016, NONCHÉ DEL D.LGS. N. 30/05/2008, N. 115 E DEL D.LGS. 04/07/2014 N. 102. CIG8704365D38

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 52 del 30/03/2021, il Comune di Palagano (MO) ha deliberato di procedere alla **selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell'affidamento della concessione mista di lavori, beni e servizi avente ad oggetto la riqualificazione energetica e la gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici e termici a servizio degli edifici comunali, di Palagano (Modena), compresa la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi degli articoli 179 e 183, comma 15, del d.lgs.50/2016, nonché del D.Lgs. n. 30/05/2008, n. 115 e del D.Lgs. 04/07/2014 n. 102.**

La procedura di gara è stata indetta con determina della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 210 del 27/04/2021.

L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico espleta la gara per conto del Comune di Palagano, Via 23 Dicembre n. 74, c.a.p. 41046 - Palagano (Modena), codice fiscale 00415030360 e partita IVA 00415030360 , che provvederà a stipulare il relativo contratto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 183, comma 15, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 1 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è il Comune di Palagano (Modena), codice NUTS **ITH54**

CIG 8704365D38 - CUP D69J21000470007

Il Responsabile del procedimento del Comune di Palagano, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Cesare Cappelletti:
- telefono 0536 970915 - 338 1245408
- e-mail cesare.cappelletti@comune.palagano.mo.it

Il Responsabile del procedimento della Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 31, comma 14, del Codice è la dott.ssa Marina Baschieri.

1. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:
a) Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
b) La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

1.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.
L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1. Progetto di fattibilità, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del Codice, comprensivo dei seguenti documenti:
- 1.2. presentazione della proposta
- 2.1. relazione generale al progetto di efficientamento
- 2.1.1. relazione al progetto di efficientamento della pubblica illuminazione
- 2.1.2. relazione al progetto di efficientamento termico
- 2.1.3. relazione al progetto di efficientamento elettrico
- 2.2. calcolo sommario della spesa
- 2.2.1. computo metrico estimativo pubblica illuminazione
- 2.2.2. computo metrico estimativo termico

- 2.2.2. computo metrico estimativo termico aggiornato
- 2.2.3. computo metrico estimativo elettrico
- 2.3. prime indicazioni per la sicurezza
- 2.4. allegato 01 - censimento impianto di pubblica illuminazione
- 2.5. elaborati grafici
- 2.6 cronoprogramma
- 3.1. specifiche del servizio e della gestione
- 3.2. relazione indicatori di performance
- 4.1. bozza di convenzione
- 4.2. matrice dei rischi
- 5.1. quadro economico generale
- 5.2. piano economico finanziario asseverato
- 5.3. relazione al pef
- 5.4. dichiarazione spese predisposizione offerta

2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati:

– All. 1 domanda di partecipazione;
– DGUE strutturato da compilare direttamente su SATER (l'operatore economico, l'eventuale ausiliaria e la consorziata esecutrice. In caso di RTI dovranno compilare il documento strutturato su SATER sia la mandataria che le mandanti;);
– All. 2 DGUE in caso di progettisti esterni
– All. 3 dichiarazione integrative;
– All 4 dichiarazioni progettista (progettista interno ed esterno)
– All 5 Attestato di pagamento dell'imposta di bollo
– All 6 Modello F23

4. Protocollo di legalità sottoscritto in data 24/10/2012*;*

Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM):

- **Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica** (approvato con **DM 27 settembre 2017**, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017)
- **Servizio di illuminazione pubblica** (approvato con **DM 28 marzo 2018**, in GU n. 98 del 28 aprile 2018)
- **Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (**approvato con **DM 7 marzo 2012,** in G.U. n.74 del 28 marzo 2012**)**

I documenti di gara sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione "Bandi e avvisi".

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER entro le ore **12:00** del **31/05/2021**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **03/06/2021**, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Centrale di Committenza e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale di Committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione in partenariato pubblico privato (PPP) è costituito da un unico lotto poiché trattasi di contratto di rendimento energetico da realizzare mediante finanza di progetto (partenariato pubblico privato) in cui tutte le funzioni devono essere necessariamente svolte dal concessionario.

L’oggetto dell’affidamento è **la riqualificazione energetica e la gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici e termici a servizio degli edifici comunali, di Palagano (Modena)**.

La concessione si compone delle seguenti prestazioni:
a) la gestione degli impianti di illuminazione pubblica che, a sua volta, è costituita da:
- la conduzione degli impianti di illuminazione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo full risk degli impianti di illuminazione pubblica;
- la verifica periodica, con cadenza prestabilita degli impianti di illuminazione;

b) la gestione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali che, a sua volta, è costituita da:
- la conduzione degli impianti termici;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici;
- la verifica periodica, con cadenza prestabilita degli impianti termici;
- l’assunzione del ruolo di terzo responsabile ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74;

c) la gestione degli impianti elettrici a servizio degli edifici comunali che, a sua volta, è costituita da:
- la conduzione degli impianti elettrici;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici;
- la verifica periodica, con cadenza prestabilita degli impianti elettrici;
d) la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici, la fornitura di combustibile per gli impianti termici;
e) la redazione di un progetto definitivo / esecutivo (unico grado di progettazione);
f) la realizzazione dei lavori degli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti termici ed elettrici a servizio degli edifici comunali;
g) il finanziamento dei lavori degli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti termici ed elettrici a servizio degli edifici comunali;

Tabella n. 1 – Lavori

Descrizione	***Categoria***	***Classifica***	**Importo Euro**	**% lavori**	
Impianti per la trasformazione alta / media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	II	426.610,92	79,32	Prevalente
Impianti termici e di condizionamento	OS 28	I	76.212,18	14,17	
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	OS 30	I	35.029,80	6,51	
Totale			**537.852,90**		
di cui oneri per la sicurezza			10.755,88		
Classifica totale lavori: III					

CPV principale: 45316000-5 Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione

Si precisa che per l'esecuzione dei lavori della categoria OG10 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22-1-2008 n. 37, che dovranno rilasciare le relative dichiarazione di conformità.

Tabella 2 - Servizi e forniture

n.	**Descrizione**		P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo Euro
1	Servizi di gestione-manutenzione		**P**	76.706,00
2	Fornitura Energia Elettrica		**S**	986.400,00
3	Fornitura combustibile per impianti termici		**S**	906.000,00
4	Progettazione ed altre spese tecniche		**S**	36.767,65
	Totale servizi e forniture			**2.005.873,65**

CPV:
45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale
50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale
50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
65320000-2 Gestione di impianti elettrici
45259300-0 Riparazione e manutenzione di centrali termiche

09310000-5 Elettricità
09120000-6 Combustibili gassosi
71300000-1 Servizi di ingegneria

Tabella n. 3 – Totali

		Importo Euro
1	Lavori	537.852,90
3	Servizi gestione e manutenzione impianti	76.706,00
4	Servizi progettazione	36.767,65
5	Forniture energia elettrica	986.400,00
6	Fornitura combustibile impianti termici	906.000,00
	Totale complessivo	**2.543.726,55**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice:
a) se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta per un importo di € 14.732,35.
b) se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell'articolo 183 del Codice.

Valore della concessione
Il valore della concessione, stimato come da art.167 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., è stimato in € **3.239.360,00** oneri fiscali esclusi.
Detto valore è stato calcolato tenendo conto di tutti i corrispettivi stimati che saranno percepiti dal Concessionario per tutta la durata della concessione.

Valore dell'investimento
Il valore dell'investimento ammonta ad € 589.352,90 oneri fiscali esclusi, di cui:

lavori	537.852,90
spese tecniche	36.767,65
predisposizione proposta	14.732,35

L'investimento è a carico del Concessionario.

La concessione è finanziata con i ricavi della gestione del servizio, ivi inclusa la fornitura dell'energia elettrica e dei combustibili per gli impianti termici (canone).

Il canone annuo a base d'asta è pari ad € 202.460,00 per 16 anni, così composto:
a) Canone annuo servizio pubblica illuminazione € 56.689,00
b) Canone annuo servizio energia termica immobili € 99.205,00
c) Canone annuo servizio energia elettrica immobili € 46.566,00

Il concessionario deve realizzare tutte le prestazioni previste nel rispetto dei seguenti criteri ambientali minimi (CAM):
- Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017)

- Servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018)
- Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)

Il concessionario, inoltre, deve realizzare tutte le prestazioni previste nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30/05/2008 n. 115.

Il concessionario deve effettuare la gestione degli impianti di illuminazione pubblica almeno di livello 1, come definito nei CAM "Servizio di illuminazione pubblica".

Si fa presente che rispetto allo studio di fattibilità presentato dal promotore il Comune di Palagano ha già eseguito interventi sugli impianti termici per € 67.093,96, come da elaborato "2.2.2 Computo metrico estimativo termico aggiornato" che, pertanto, non dovranno essere più realizzati. Il concorrente dovrà proporre interventi sostitutivi di potenziamento dell'illuminazione pubblica di pari importo di computo.

Si fa inoltre presente che il progetto prevede che i pali di proprietà ENEL non saranno riutilizzati, bensì saranno affiancati da nuovi sostegni e nuovi punti luce, creando totalmente un nuovo impianto comprensivo di linee aeree e quadri.
Il concorrente può proporre anche il riutilizzo, in tutto od in parte, degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell'ENEL, in questo caso dovrà prevedere nel Piano Economico e Finanziario gli oneri di riscatto degli stessi a proprio carico, oneri che ammontano ad € 25.076,81; si specifica inoltre che anche in caso di utilizzo parziale gli impianti dovranno essere riscattati nella totalità e, nel caso, dovrà essere previsto lo smantellamento dei pali non utilizzati.

4 DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La concessione avrà una durata massima di anni 16 (sedici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio risultante da apposito verbale.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

a) affidamento della gestione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, termici ed elettrici (ai fini del calcolo del canone si procederà come da articolo 9.3 della bozza di convenzione) per un importo stimato di € 250.000,00;

b) manutenzione straordinaria impianti (franchigia ove prevista per un importo stimato di € 75.000,00)

Per la revisione del canone di concessione si applica l'articolo 9.5 della bozza di convenzione.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione è pari ad € **3.564.360,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'articolo 184 del Codice l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
In caso di costituzione della società di progetto l'ammontare del capitale sociale deve essere di almeno € 50.000,00.
La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Per i servizi, forniture e lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara, *l'iscrizione*** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto presso la Prefettura di Modena in data 24/10/2012 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) essere soggetti ESCO (Energy Service Company) così come definiti dall'art.2, comma 1, lett. i del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115, in possesso di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 "Società che forniscono servizi energetici" (ESCO) di cui al Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 12 maggio 2015.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG10 classifica III

Si precisa che ai sensi dell'articolo dell'art. 12, comma 2, del D.L.28/03/2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e del D.M. 10/11/2016, n. 248, essendo la categoria scorporabile **OS28,** a qualificazione obbligatoria e di importo superiore al 10% del totale, le relative lavorazioni non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, **pertanto, il concorrente deve essere in possesso della qualificazione anche per la suddetta categoria**.
Ai sensi del suddetto articolo 12, comma 2, del D.L. 47/2014, è inoltre ammesso provare il possesso dei requisiti relativi alle lavorazioni di cui alle suddette categorie attraverso il ricorso al subappalto ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

d) possesso dell'abilitazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Nel caso l'ESCO esegua le lavorazioni ed i servizi con la propria organizzazione di impresa, deve essere in possesso dell'attestazione SOA e dell'abilitazione richiesta e comprovarlo in sede di gara; nel caso non esegue direttamente i lavori ed i servizi dovrà dichiararlo in sede di gara.

e) possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici.

La comprova del requisito è fornita:
a) mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

f) (punti 5.2.2 e 5.4.2 dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento approvato con DM 7 marzo 2012) **avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente).**

La comprova del requisito è fornita:
a) la registrazione EMAS in corso di validità;
b) la certificazione ISO 14001 in corso di validità;
c) sono accettate parimenti altre prove attestanti l'adozione da parte dell'offerente di un sistema di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).

g) Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (progettisti in possesso dei requisiti di cui al punto 4.3.2.1 dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione di impianti di pubblica illuminazione approvati con D.M. 27/09/2017) come di seguito indicato:

1) progettista dell'impianto elettrico, interno od esterno all'organizzazione dell'offerente, regolarmente iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni.

2) progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno od esterno all'organizzazione dell'offerente, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
- aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare;
- non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o telegestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:
  - l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020, l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025,

- l'apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.

3) personale, dedicato alla progettazione dell'impianto, specificatamente formato almeno in merito a:
- fotometria,
- funzionamento e caratteristiche degli apparecchi,
- installazione,
- sistemi di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi d'illuminazione,
- metodi di misura del flusso luminoso.

Le suddette qualifiche possono coesistere in un unico soggetto.

L'ESCO deve dichiarare in sede di gara se esegue direttamente o tramite terzi la progettazione degli interventi di riqualificazione energetica.
In ogni caso, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice, gli incaricati della progettazione, in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare, devono essere nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta ed il possesso dei requisiti deve essere comprovato in sede di offerta (mediante autocertificazione).
I progettisti esterni che non fanno parte integrante del concorrente devono, inoltre, presentare in sede di offerta il DGUE e le dichiarazioni integrative a comprova del possesso dei requisiti generali.

La comprova del requisito autodichiarato in sede di gara, sarà fornita mediante la fornitura dei titoli abilitanti dei soggetti indicati e delle certificazioni / attestazioni comprovanti gli ulteriori requisiti previsti.

In ogni caso di precisa che nel caso l'ESCO esegua, in tutto od in parte, le prestazione mediante affidamenti a terzi, deve effettuare gli affidamenti nel rispetto del Codice ed i suddetti affidatari devono essere in possesso dei requisiti di legge, sia generali che speciali, per l'espletamento delle prestazioni ad essi affidate.

3) disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio (impianti termici ed elettrici), riducendone gli impatti ambientali (punti 5.2.2 e 5.4.2 dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento approvato con DM 7 marzo 2012). L'offerente deve presentare l'elenco del personale dedicato alla realizzazione del servizio, specificatamente formato in merito a:
- normativa pertinente,
- installazione, funzionamento e caratteristiche dei componenti dell'impianto;
- corrette modalità di intervento sugli impianti,
- gestione di sistemi di regolazione degli impianti;
- gestione eco-efficiente degli impianti;
- elementi di pericolosità e rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti,
- corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati.
- metodi di acquisizione e gestione dati;
- ricerca e soluzione dei guasti,
- progettazione.

Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato alla realizzazione del servizio durante l'esecuzione del contratto deve essere presentata analoga documentazione prima che prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato.

La comprova del requisito è dimostrata dalla presentazione da parte del concorrente dei seguenti documenti:
1.a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, *oppure*
1.b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. *oppure*
1.c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. *oppure*
1.d) documentazione attestante la prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti, per l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale.

Tale documentazione non è richiesta all'offerente che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11339 o il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352.

ULTERIORI REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, commi 15 e 8, del Codice, e 95 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, i concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, pari ad € 58.935,29;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento pari ad € 29.467,65;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quelli previsti dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento pari ad € 29.467,65;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quelli previsti dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento pari ad € 11.787,06.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), due volte. Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

In ragione di quanto previsto dall'art. 83 del Codice, si precisa il requisito di fatturato medio, che costituisce un indicatore idoneo della capacità delle imprese di gestire i servizi richiesti – in ragione della fondamentale necessità di selezionare, attraverso la presente gara, operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato. Si precisa che il requisito si rende necessario anche in considerazione della tipologia contrattuale che impone alle imprese di sostenere gli investimenti, e i relativi rischi, per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica.

La comprova dei requisiti:
a) relativa al fatturato è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
I. per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa;
II. per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa;
III. dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
IV. certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
V. qualsiasi altra documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) relativa al capitale sociale è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
I. certificato iscrizione camera di commercio (acquisito d'ufficio);
II. atti societari dal quale risulta il capitale sociale;
III. qualsiasi altra documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito.

c) relativa allo svolgimento dei servizi: è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- qualsiasi altra documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- qualsiasi altra documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'**attestazione SOA** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue i lavori.

Il requisito relativo a **tecnici o organismi tecnici** (progettisti) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto dal soggetto che esegue la progettazione.

Il requisito relativo a **tecnici o organismi tecnici** (personale gestione servizi impianti termici ed elettrici) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto dai soggetti che eseguono i servizi.

I requisiti relativi all'abilitazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, al possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici ed alla capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti dai soggetti che eseguono i servizi.

Gli ulteriori requisiti del concessionario devono essere soddisfatti dalla ESCO, sia in caso di raggruppamento orizzontale che in caso di raggruppamento verticale.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale i requisiti per le prestazioni secondarie dovranno essere dimostrati dalla mandataria esecutrice o dalle mandanti esecutrici. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico e lo svolgimento di servizi analoghi dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria (ESCO); i requisiti per le prestazioni secondarie dovranno essere dimostrati dalla mandataria esecutrice o dalle mandanti esecutrici. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Gli ulteriori requisiti del concessionario devono essere posseduti dall'impresa mandataria (ESCO).

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

8 AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ' DI ALTRI SOGGETTI E AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del Codice, per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare in sede di gara che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, la stazione appaltante può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 45 del Codice può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'articolo 89 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].*

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3.g esperienze professionali pertinenti (progettisti), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza alla Centrale di Committenza, la quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'articolo 174 del Codice, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.
Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la

concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, non si considerano terzi i propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del valore stimato della concessione ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, e precisamente di importo pari ad € **32.393,60**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, espressamente costituita in favore dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, CF 93034060363; l'importo della garanzia è stato ridotto al fine di renderlo proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso.

2) Una ulteriore garanzia pari al 2,5% del valore dell'investimento desumibile dal progetto posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 183, comma 13, del Codice, e precisamente di importo pari ad **€ 14.733,82**;

3) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Le **garanzie sono costituite**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UNICREDIT BANCA S.p.A. filiale di Sassuolo, con versamento sul c.c. bancario **IT25F0200867019000101563167** intestato alla Tesoreria dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed allegata sul SATER, in una delle seguenti forme:
- in documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'aggiudicatario dovrà prestare:
a) la garanzia definitiva di cui all'articolo 103.

b) **per i lavori** la polizza **CAR** di cui all'art. 103 del Codice con i seguenti massimali:

- Sezione - A - partita 1 "**Opere**":	Una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.
- Sezione - A - partita 2 "**Opere preesistenti**":	Una somma assicurata non inferiore a € 120.000,00
- Sezione - A - partita 3 "**Demolizione e sgombero**":	Una somma assicurata non inferiore a € 60.000,00
- Sezione - B - "**Responsabilità civile per danni causati a terzi**"	Una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00

c) dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, ai sensi dell'articolo 183, comma 13, del Codice, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

d) per la **gestione del servizio**, polizza **RCT / RCO** con i seguenti massimali minimi:
1) Responsabilità civile: € 1.000.000,00
2) RCO: € 500.000,00 per persona

Inoltre, l'aggiudicatario, ai sensi dei CAM (forniture illuminazione pubblica - **DM 27 settembre 2017)**, deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 3 anni, a partire dalla data di consegna all'Amministrazione, nelle condizioni di progetto, esclusi atti vandalici e danni accidentali.
Nel caso di moduli LED il periodo di garanzia di cui sopra è di 5 anni.
Nel caso di alimentatori (di qualsiasi tipo) il periodo di garanzia di cui sopra è di 5 anni.

11 SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è obbligatorio, a pena di esclusione dalla procedura, per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, sul territorio interessato dagli impianti di

pubblica illuminazione e sugli immobili dove sono ubicati gli impianti termici ed elettrici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto detto adempimento è strettamente indispensabile in ragione della tipologia dei luoghi di intervento (acquisizione della conoscenza dello stato di consistenza degli impianti, la loro collocazione sul territorio e le particolarità morfologiche tipiche del territorio a carattere montano).
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara, fatti salvi i casi in cui non sia possibile effettuarlo in considerazione della vigenza di disposizioni relative all'emergenza sanitaria (COVID-19), di cui verrà data apposita comunicazione sul sito di pubblicazione del bando.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali, dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a: **comune.palagano@pec.it** oppure **ufficio.tecnico@comune.palagano.mo.it** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
Il Comune di Palagano rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La presa visione dei luoghi è verificata dalla Centrale di Committenza mediante acquisizione d'ufficio degli atti; in caso di mancata comprova d'ufficio o contestazioni verrà attivato il soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9 del Codice, ed il concorrente deve fornire copia del certificato rilasciato dal Comune di Palagano attestante la presa visione dello stato dei luoghi.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **09/06/2021**.
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia Intercent-ER (proprietaria del portale SATER) e della Centrale di Committenza ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso, con la partecipazione alla gara, il concorrente esonera l'Agenzia Intercent-ER e la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.
La Centrale di Committenza si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso la documentazione dell'offerta tecnica e la documentazione da allegare all'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, oppure, ad eccezione del DGUE strutturato, della garanzia provvisoria e delle buste delle offerte tecnica ed economica, mediante firma autografa su documento da caricare scansionato con allegato documento di identità.

Il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative devono essere redatti sui modelli predisposti dalla Centrale di Committenza e messi a disposizione all'indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Centrale di Committenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale di Committenza sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Centrale di Committenza assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Centrale di Committenza procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE (anche di eventuali consorziate esecutrici, ausiliarie e progettisti esterni), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione in bollo è redatta secondo il modello All. 1 al presente disciplinare di gara,.

L'imposta di bollo può essere assolta mediante una delle seguenti modalità:

- mediante apposizione del contrassegno telematico di €16.00 con annullo sul modulo per l'attestazione del pagamento (all 5 alla documentazione di gara);
- mediante modello F23 (fornito in versione editabile, all. 6 alla documentazione di gara).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore (non necessaria nel caso di firma digitale);

b) copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La Stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) Dichiarazione integrativa, all.3, a firma della ausiliaria;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Centrale di Committenza e il Comune di Palagano, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, del D.L. del 14 dicembre 2018 n.135 convertito nella Legge del 11 febbraio 2019 n.12 e della Legge del 14 giugno 2019 n. 55 ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1 b-bis, comma 5, c-bis c-ter, lett c-quater, f-bis e f-ter del Codice].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionali punto 7.3 del presente Disciplinare. Si precisa che nella sezione C è prevista solo una parte delle dichiarazioni inerenti il possesso di tali requisiti, mentre nell'all. 3 "Dichiarazioni integrative" sono previste integralmente. Nel caso siano rese tutte le dichiarazione dell'all.3, non è necessario compilare la sezione C del DGUE.

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di progettisti esterni non fanno parte integrate del concorrente.
- In caso di avvalimento, dalla impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter), del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni oggetto di gara;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto di gara, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Palagano con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 31.12.2013 (scaricabili dal sito del Comune di Palagano all'indirizzo http://albo.comune.palagano.mo.it/web/trasparenza/trasparenza).

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario e, in particolare:

Il concessionario garantisce l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Il concessionario deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. L'Offerente deve aver applicato le Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali.

Il concessionario inoltre accetta quanto segue:

-Ripartizione dei risparmi energetici conseguiti

I Titoli di Efficienza Energetica saranno ripartiti per il 50% al Comune e per il 50% al Concessionario.

Il risparmio energetico ottenuto a seguito degli interventi di efficientamento sarà cosi ripartito:

a) Risparmio energetico di progetto: in favore del concessionario e già incluso nel canone;

b) Eventuale extra risparmio ottenuto: per il 50% al Comune e per il 50% al Concessionario.

-Operazioni preliminari - Progettazione definitiva / esecutiva

I termini per le operazioni preliminari alla progettazione (Censimento degli impianti, analisi energetica e valutazione indici prestazionali) decorrono dalla data di redazione dell'apposito verbale, da sottoscrivere entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'atto di affidamento della concessione da parte del Comune di Palagano.

8. ***[solo in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012]*** dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di …….. **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ……..;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici che hanno depositato domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del comma 6, del RD 16 marzo 1942, n. 267

10. dichiara di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____ (indicare il Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa), come da copia allegata, e di avvalersi dei requisiti del seguente operatore……. (di cui si deve allegare DGUE, le presenti dichiarazioni integrative, PASSOE, contratto di avvalimento, dichiarazioni di cui all'art. 89, comma 1 e comma 7 del Codice) e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. dichiara di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e di essere stato autorizzato dal Giudice Delegato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti con provvedimento

_____ *(indicare estremi del provvedimento)*, come da copia allegata; di allegare inoltre relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

12. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

13. ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE:

a) di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio IAA di _____ al n. _____;

b) di essere una ESCO (Energy Service Company) così come definiti dall'art.2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115, in possesso di certificazione e accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014 "Società che forniscono servizi energetici" (ESCO) di cui al Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 12 maggio 2015, certificazione n. _____ rilasciata da _____ in data _____, con validità fino al _____;

c)

- di essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG10 classifica ____
- di essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OS28 classifica ____ ovvero, per la suddetta categoria OS28, dei requisiti ai sensi dell'articolo 90:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (€ 76.212,18);

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

- adeguata attrezzatura tecnica.

ovvero

-che i lavori saranno affidati a terzi in possesso di attestazione SOA per la categoria OG10 di almeno classifica III.

-che i lavori relativi alla categoria OS28 saranno affidati a terzi in possesso della relativa qualificazione.

d) di essere in **possesso** dell'abilitazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

e) di essere in **possesso** di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici.

f) di avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente).

g) che la progettazione degli impianti sarà effettuata dai seguenti soggetti, in possesso dei requisiti previsti dai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 27/09/2017 come da documentazione allegata (dichiarazione progettisti All4),

-progettista impianto elettrico: _____:

-progettista illuminotecnico: _____

come da documentazione allegata:

- nonché che il personale dedicato alla progettazione dell'impianto specificatamente formato almeno in merito a: fotometria; funzionamento e caratteristiche degli apparecchi; installazione,

sistemi di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi d'illuminazione; metodi di misura del flusso luminoso e costituito dai signori

_____

che trattasi di progettisti

-interni rispetto all'operatore economico (nel qual caso dovranno presentare le dichiarazioni progettisti, all.4);

-esterni rispetto all'operatore economico (nel qual caso dovranno presentare il proprio dgue -all 2, le dichiarazioni integrative all. 3, ad eccezione del punto 13, le dichiarazioni progettisti, all.4);

h) di disporre del personale avente le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio (impianti termici ed elettrici), riducendone gli impatti ambientali, specificatamente formato in merito a: - normativa pertinente, - installazione, funzionamento e caratteristiche dei componenti dell'impianto; - corrette modalità di intervento sugli impianti, - gestione di sistemi di regolazione degli impianti; - gestione eco-efficiente degli impianti; - elementi di pericolosità e rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati, - corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,- modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti,- corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati, - metodi di acquisizione e gestione dati, - ricerca e soluzione dei guasti, - progettazione, di seguito indicato

_____

i) di essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti del concessionario:

- di aver avuto un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando, pari ad € _____;
- di avere un capitale sociale pari ad € _____;
- di aver svolto negli ultimi cinque anni servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad € _____;
- di aver svolto negli ultimi cinque anni un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo pari ad € _____;

(N.B.: tali requisiti devono essere dichiarati se già non dichiarati nel DGUE)

14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……; codice fiscale ……, partita IVA ……..; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica …… ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679 ("GDPR" General Date Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara

Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Il modello All.3 al Disciplinare predisposto dalla stazione appaltante riporta solo le dichiarazioni che devono essere rese da tutti i soggetti tenuti alla presentazione del DGUE, in quanto le altre sono contenute nel modello di domanda All.1.

15.3.2 **Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

17. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
18. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
19. documento attestante versamento contributo anac;
20. documento attestante avvenuto assolvimento imposta di bollo;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

21. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3 **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto **15.1**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione (fatto salvo per la lettera b)**, i seguenti documenti:

a) Relazione contenente le specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

b) Eventuali varianti al progetto di fattibilità, con relazione illustrativa contente gli elementi relativi ai criteri di valutazione

c) Schema di convenzione da redigere in base all'allegato schema tipo predisposto dal MEF, tenendo conto che trattasi di contratto di rendimento energetico e, pertanto, della specifica normativa in materia; **lo schema di convenzione deve obbligatoriamente contenere la matrice dei rischi, pena l'esclusione**.

d) Varianti relative al potenziamento dell'illuminazione pubblica quali interventi sostitutivi dei lavori sugli impianti termici già effettuati dal Comune di Palagano.

È <u>obbligo</u> del concorrente, <u>pena l'esclusione dalla gara,</u> presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono i seguenti: le varianti devono essere relative al potenziamento dell'illuminazione pubblica, devono avere un valore di computo metrico almeno pari ad € 67.093,96 in quanto interventi sostitutivi dei lavori sugli impianti termici già effettuati dal Comune di Palagano. Le modalità di presentazione delle varianti sono le seguenti: progetto di fattibilità firmato da tecnico abilitato; si specifica che il progetto non deve contenere elementi economici che vanno inseriti nell'offerta economica come di seguito specificato.

Si fa inoltre presente che il progetto prevede che i pali di proprietà ENEL non saranno riutilizzati, bensì saranno affiancati da nuovi sostegni e nuovi punti luce, creando totalmente un nuovo impianto comprensivo di linee aeree e quadri.
Il concorrente può proporre, in variante, anche il riutilizzo, in tutto od in parte, degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell'ENEL, in questo caso dovrà prevedere nel Piano Economico e Finanziario gli oneri di riscatto degli stessi a proprio carico, oneri che ammontano ad € 25.076,81.
Si specifica inoltre che anche in caso di utilizzo parziale gli impianti dovranno essere riscattati nella totalità e, nel caso, dovrà essere previsto lo smantellamento dei pali non utilizzati; in caso di proposta che prevede il riutilizzo, anche parziale degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell'ENEL ed in mancanza delle suddette specifiche la proposta sarà ritenuta non accoglibile ed esclusa dalla gara.

Come sopra previsto è facoltà del concorrente presentare, oltre quelle obbligatorie, ulteriori varianti al progetto di fattibilità posto a base di gara fermo restando il rispetto dei criteri ambientali minimi e le caratteristiche minime del progetto di fattibilità posto a base di gara.

Si precisa che:
a) la relazione contenente le specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione deve illustrare gli elementi di valutazione di cui ai punti 1) "Gestione del servizio" e 6 "Disponibilità di altre forniture" e 7 "Fornitura di energia elettrica" della tabella di valutazione;
b) la relazione delle varianti al progetto di fattibilità deve illustrare gli elementi di valutazione di cui ai punti 2) "Progetto", 3 "Sistemi intelligenti", 4 "Soluzioni progettuali e tecnologiche per il centro storico" e 5 "Lavori" della tabella di valutazione;
c) l'offerta tecnica deve obbligatoriamente contenere le varianti obbligatorie, con le modalità sopra previste;
c) relativamente ai criteri di aggiudicazione i suddetti elaborati devono essere divisi per punti, uno per ciascun criterio suddiviso a sua volta, ove previsto, nei relativi subcriteri;
d) gli elaborati dell'offerta tecnica non devono contenere elementi contraddittori tra di loro, nel caso ci siano elementi contraddittori ai fini della valutazione si terrà conto dei soli elementi contenuti in uno degli elaborati secondo il seguente ordine di priorità:
- schema di convenzione;
- varianti al progetto di fattibilità e relativa relazione (in caso di contraddizioni tra relazione ed altri elaborati delle varianti si terrà conto di quanto previsto nella relazione);

- la relazione contenente le specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
e) ciascun elemento sarà valutato una sola volta pertanto quanto offerto per un elemento non deve essere ripetuto in un altro elemento, nel caso la valutazione avverrà per il solo primo elemento secondo l'ordine numerico della tabella di valutazione;
f) non verranno valutati parti delle relazioni che non siano comprovati, ove necessario, dai relativi elaborati progettuali o che non rispettino i criteri ambientali minimi.

Lo schema di convenzione non deve contenere elementi dell'offerta economica (canone), pena l'esclusione.
Si specifica, inoltre che non sono ammesse, **pena l'esclusione,** modifiche alla composizione del canone, alle modalità di aggiornamento del canone ed al riparto dei risparmi energetici e degli introiti da certificati bianchi in quanto incidenti sull'offerta economica rendendo le offerte economiche stesse non comparabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel **progetto di fattibilità**, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Si precisa che:
1) ► Non sono ammessi richiami o rinvii ad altre parti dell'offerta e a punti del progetto posto a base di gara ma per ogni elemento deve essere effettuata la descrizione completa, in sede di valutazione non si terrà conto delle parti richiamate od a cui si fa rinvio.
2) ► Dove è previsto un numero massimo di facciate/elaborati non saranno valutate le parti eccedenti.
3) ► Si precisa che per la valutazione di ciascun criterio/subcriterio verrà considerato soltanto quanto riportato nel punto relativo allo specifico criterio/subcriterio.
4) ► Dove richiesto dalla normativa vigente, gli elaborati progettuali e tecnico amministrativi devono essere firmati da professionista abilitato. Non saranno valutati eventuali elaborati progettuali non firmati da professionista abilitato ai sensi di legge.
5) ► Non verranno presi in considerazioni elementi che non rispettano i criteri ambientali minimi (CAM) di seguito indicati
- *Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017)*
- *Servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018)*
- *Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)*

6) ► **L'offerta tecnica non deve contenere elementi relativi all'offerta economica**.

Si precisa che:
a) verranno escluse le offerte che non prevedano la messa a norma illuminotecnica e normativa del 100% (cento per cento) degli impianti di illuminazione pubblica.
b) non verranno prese in considerazione e verranno escluse dalla gara offerte che presentino un consumo energetico dopo gli interventi di efficientamento energetico superiori a quelli previsti nel progetto posto a base di gara; si precisa che sono fatti salvi possibili motivati scostamenti in sede di redazione del progetto definitivo/esecutivo a seguito del censimento di livello 2 e dell'analisi energetica per l'illuminazione pubblica e del censimento degli impianti termici ed elettrici ed analisi energetica degli stessi.

c) le varianti al progetto di fattibilità, ove riguardino la parte illuminotecnica dovranno essere sottoscritto da progettisti in possesso dei requisiti di cui al punto 4.3.2.1 dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione di impianti di pubblica illuminazione approvati con D.M. 27/09/2017, e per le altre parti dove previsto dalla normativa vigente da tecnici abilitati, pena la non valutazione dei suddetti elementi.
d) i giorni necessari per la realizzazione degli interventi dovranno risultare dal cronoprogramma di progetto; allo stesso dovrà essere allegata una relazione esplicativa della sostenibilità del cronoprogramma proposto; la mancanza del cronoprogramma o della relazione o la non sostenibilità del cronoprogramma comporterà la non attribuzione del punteggio.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è formulata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito **http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/** e contiene, **a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata:**

a) **ribasso percentuale sul canone posto a base di gara**.

b) **piano economico-finanziario asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,

L'offerta economica deve contenere inoltre gli elaborati dell'offerta tecnica contenenti valori economici (si precisa che i suddetti elaborati, senza l'indicazione dei valori economici, devono comunque essere inclusi nell'offerta tecnica).

Nel caso in cui dal piano economico finanziario asseverato non si evinca l'equilibrio equilibrio economico-finanziario della concessione l'offerta sarà esclusa.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	**100**

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

n	Criteri di valutazione	Punti MAX		Sub criteri di valutazione	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX
1	**Gestione del servizio**	**30**	1.1	Gestione degli impianti che consenta di mantenere nel tempo la funzionalità e la sicurezza degli impianti (verifiche periodiche e controllo dei consumi, gestione sinistri, reperibilità e pronto intervento, sistema informativo, database e sistema cartografico, ecc. (Per l'illuminazione pubblica la gestione non deve essere inferiore al livello 1, come definito dai criteri ambientali minimi)	13		
			1.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria	5		
			1.3	Interazione con il Comune e con i cittadini (Call center / contact center, servizi web, social, ecc.)	7		
			1.4	**Illuminazione pubblica:** bilancio materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione degli impianti e impiegati nel servizio			5
2	**Progetto**	**22**	2.1	**Illuminazione pubblica:** Elementi progettuali finalizzati a portare il valore degli indici prestazionali di uno o più aspetti, come definiti dai CAM ad un valore almeno superiore a 3: caratteristiche degli impianti di illuminazione pubblica (efficienza degli apparecchi di illuminazione, efficienza degli impianti di illuminazione, interventi di efficientamento e razionalizzazione degli impianti, sostegni), frazionamento degli impianti, metodologia di individuazione delle inefficienze e degli interventi di miglioramento, inserimento degli impianti nel contesto urbano, ecc.	6		
			2.2	**Funzionamento impianti fotovoltaici:** Elementi progettuali finalizzati a mantenere e garantire in qualsiasi periodo dell'anno e in qualsiasi condizione atmosferica, il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica alimentati con sistemi fotovoltaici.	6		

			2.3	**Impianti elettrici e termici:** Elementi progettuali finalizzati a ridurre gli impatti ambientali del servizio, ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili, in un'ottica di ciclo di vita, oltre le prescrizioni di legge (interventi per la riduzione del fabbisogno termico e di energia elettrica negli edifici, interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed impianti, utilizzo di energia termica di recupero eventualmente disponibile, utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili, utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento alimentato da fonti rinnovabili che fornisca energia termica ed elettrica per illuminazione e FM, realizzazione, qualora ne sussistano i presupposti, di un impianto di teleriscaldamento alimentato prioritariamente da fonti energetiche rinnovabili, ecc.)	2		
			2.4	**Illuminazione pubblica:** Censimento di livello 2, analisi energetica e valutazione indici prestazionali – tempi (base di gara 365 giorni)		4	
			2.5	Progettazione definitiva / esecutiva - tempi (base di gara 90 giorni dal completamento dell'analisi energetica e valutazione indici prestazionali illuminazione pubblica)		4	
3	**Sistemi Intelligenti**	**15**	3.1	**Illuminazione pubblica:** Implementazione telecontrollo (monitoraggio da remoto dei quadri o dei punti luce), Implementazione telegestione (gestione da remoto dei quadri o dei punti luce), Regolazione dei punti luce, ecc. **Impianti elettrici e termici:** realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti	15		
4	**Soluzioni progettuali e tecnologiche per il centro storico**	**7**	4	Interventi migliorativi o sostitutivi sullo stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica esistenti per la valorizzazione degli elementi storico/culturali più significativi presenti sul territorio comunale	7		
5	**Lavori**	**4**	5	Riduzione dei termini di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico – **base di gara 260 giorni**		4	
6	**Disponibilità di altre forniture**	**1**	6	Estensione a dipendenti del Comune di Palagano e/o a cittadini del Comune di una fornitura di energia elettrica che soddisfa i medesimi criteri energetico-ambientali di quella oggetto dell'appalto, a condizioni di mercato.		1	
7	**Fornitura di energia elettrica**	**1**	7	Fornitura 100% di energia verde			1
	TOTALE	**80**		**TOTALI**	**61**	**13**	**6**

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D"

della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario, con i seguenti valori relativi ai diversi livelli di valutazione:

- ottimo: 1
- distinto: 0,9
- buono: 0,8
- discreto: 0,7
- sufficiente: 0,6
- quasi sufficiente: 0,5
- mediocre: 0,4
- insufficiente: 0,3
- gravemente insufficiente: 0,2
- quasi del tutto assente: 0,1
- assente: 0

Per ciascun criterio o sub-criterio di valutazione, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a calcolare per ogni offerta la media dei coefficienti attribuiti e a trasformarla in coefficiente definitivo, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite le seguenti formule:
Formula con interpolazione lineare

a) **valori offerta espressi in giorni:**

Ci	**=**	***Ga/Gmax***

dove:

Ci	=	*coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;*
Ga	=	*giorni in meno dell’offerta del concorrente i-esimo;*
Gmax	=	*giorni in meno dell’offerta più conveniente.*

b) **valori offerta espressi in KWh:**

Ci	**=**	***Ka/Kmax***

dove:

Ci	=	*coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;*
Ka	=	*KWh messe a disposizione dell’offerta del concorrente i-esimo;*
Gmax	=	*KWh messe a disposizione dell’offerta più conveniente.*

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;*
Ra = *ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;*
Rmax = *ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.*

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il ***metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1*** Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \ldots C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = *punteggio concorrente i;*
Cai = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*
Cbi = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*
.....
Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*
Pa = *peso criterio di valutazione a;*
Pb = *peso criterio di valutazione b;*
……
Pn = *peso criterio di valutazione n.*

I punteggi finali dei singoli criteri o dei sub-criteri qualora previsti verranno arrotondati al secondo decimale (all'unità superiore se la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque).

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice, si specifica che se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Il diritto di prelazione non è esercitabile se il promotore:
a) non partecipa alla gara
b) è escluso dalla gara

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: SEDUTE VIRTUALI

Tutte le sedute pubbliche saranno svolte **esclusivamente** in modalità "Seduta Virtuale", che consentono a tutti gli Operatori Economici partecipanti alla Procedura di Gara, che, abbiano

presentato offerta in qualità di singole imprese o che vi abbiano partecipato come impresa mandataria, di visualizzare una serie di informazioni relativamente alla Procedura di Aggiudicazione e, nello specifico, all'andamento delle attività di apertura delle buste (amministrative, tecniche ed economiche).
Nel corso della Seduta Virtuale, è possibile per gli Operatori Economici partecipanti di porre domande al Seggio di Gara o alla Commissione Tecnica/Economica e di riceverne risposta, attraverso la funzionalità Conversazione che consente lo scambio di messaggi, nella pratica e veloce modalità "chat".
Le modalità di partecipazione alla “Seduta virtuale” sono esplicitate nell’apposita guida accessibile dal sito **http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.**

20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DELLA DOCUMENTAZIONE– VERIFICA

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **10/06/2021, alle ore 09:30**. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare alla seduta virtuale.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER sul sito **http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/**, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 1 giorno prima della data fissata.
Il RUP/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.
Successivamente il RUP/seggio di gara procederà a:
a) Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta;
b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
d) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Centrale di Committenza si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Centrale di Committenza.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).
La Centrale di Committenza pubblica, sul profilo di committente, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

22 APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà atto dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Centrale di Committenza, che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

L'anomalia delle offerte verrà verificata attraverso l'esame del piano economico finanziario asseverato.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP della Centrale di committenza, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Centrale di Committenza tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
E' prevista l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà di cui all'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
Prima dell'aggiudicazione, la Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 15, del Codice, si specifica che:
a) Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.
b) Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta pari ad € 14.732,35.
c) Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell'articolo 183 del Codice.

La Centrale di Committenza, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica la concessione.
Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Centrale di Committenza procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Centrale di Committenza aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis,* e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Centrale di Committenza entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in **€ 2.900,00**. La Centrale di Committenza comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; le spese contrattuali sono stimate in **€ 7.000,00**. Il Comune di Palagano comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la Centrale di Committenza ovvero il Comune di Palagano interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

25 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il concessionario garantisce l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Il concessionario deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. L'Offerente deve aver applicato le Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali.

Ripartizione dei risparmi energetici conseguiti

I Titoli di Efficienza Energetica saranno ripartiti per il 50% al Comune e per il 50% al Concessionario.
Il risparmio energetico ottenuto a seguito degli interventi di efficientamento sarà cosi ripartito:

a) Risparmio energetico di progetto: in favore del concessionario e già incluso nel canone;
b) Eventuale extra risparmio ottenuto: per il 50% al Comune e per il 50% al Concessionario.

Operazioni preliminari - Progettazione definitiva / esecutiva

I termini per le operazioni preliminari alla progettazione (Censimento degli impianti, analisi energetica e valutazione indici prestazionali) decorrono dalla data di redazione dell'apposito verbale, da sottoscrivere entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'atto di affidamento della concessione da parte del Comune di Palagano.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Centrale di Committenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Centrale di Committenza e dell'Agenzia di intercenter individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Centrale di Committenza e l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Centrale di Committenza e dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Centrale di Committenza nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.
La relativa richiesta va rivolta: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con sede in Via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO) – Pec istituzionale: unione@cert.distrettoceramico.mo.it; Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860. Indirizzo email: dpo-team@lepida.it; segreteria@pec.lepida.it

Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sono:
- l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille 21, CAP 40121. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile, su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna (Italia), tel. 051 527.3081 – 527.3082, fax 051 527.3084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l'Ing. Alessandro Zucchini (dpo@regione.emilia-romagna.it).
- l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con sede in Via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO). Le informazioni su titolare del trattamento, responsabile della protezione dati e diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico all'indirizzo https://www.distrettoceramico.mo.it/footer/privacy.